

TERNA Rete Italia Direzione Territoriale Nord Ovest - Pero (Milano)

Decreto Interministeriale n. 239/EL-353/296/2019 del 2 ottobre 2019 - Approvazione del progetto per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., del collegamento in cavo a 220 kV "Pianezza - Grugliasco" e di nuovi tratti aerei delle linee a 220 kV in ingresso alla S.E. di "Pianezza": "Rosone - Pianezza" e "Piossasco - Pianezza", nei comuni di Pianezza, Collegno, Rivoli e San Gillio, in provincia di Torino.

N. 239/EL-353/296/2019

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad

autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 31 maggio 2019 ai sensi della suddetta nota applicativa e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190041218 del 7 giugno 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*";

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20150001438, dell'11 dicembre 2015, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato, in nome e per conto della società Terna S.p.A., istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio del collegamento in cavo a 220 kV "Pianezza - Grugliasco" e di nuovi tratti aerei delle linee a 220 kV in ingresso alla stazione elettrica (S.E.) di "Pianezza": "Rosone - Pianezza" e "Piossasco - Pianezza", nei comuni di Pianezza, Collegno, Rivoli e San Gillio, in provincia di Torino;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato d.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che l'intervento si inserisce nel riassetto e ottimizzazione del sistema in anello a 220 kV, su cui sono inserite le stazioni di trasformazione della RTN che alimentano la città di Torino. Tale riassetto consentirà di aumentare l'efficienza del servizio di trasmissione, riducendo le congestioni e favorendo il trasporto in sicurezza delle potenze in transito sulla rete a 220 kV, permettendo, nel contempo, dei miglioramenti ambientali. Con la nuova configurazione elettrica, la S.E. di Pianezza risulterà connessa alle stazioni a 220 kV di "Piossasco", "Grugliasco", "Rosone" e "Pellerina";

CONSIDERATO che il progetto, nel dettaglio, prevede i due seguenti interventi:

1) installazione, in comune di Rivoli, di un sostegno denominato "P.154" di transizione da aereo a cavo, che sarà collocato sul tracciato dell'esistente elettrodotto in doppia terna a 220 kV (ex elettrodotti n. 216 - 217) in prossimità di un sostegno esistente di pari numerazione, che sarà demolito; posa di un tratto di elettrodotto in cavo interrato a 220 kV, avente una lunghezza di circa 6,3 km, dalla S.E. di "Pianezza" fino al suddetto nuovo sostegno "P.154" in direzione Sud-Ovest. Tale intervento consentirà il collegamento diretto, denominato T.213, tra la Stazione a 220 kV di "Pianezza" e quella di "Grugliasco";

2) ricostruzione con modifiche di tracciato, per complessivi 5,5 km, del tratto in doppia terna aerea a 220 kV della linea "Piossasco - Pianezza" - T.231, compreso tra i gli attuali sostegni "P5" e "P15" ed innesto, attraverso un breve raccordo aereo, della linea "Rosone - Pianezza" - T.216, all'incrocio delle stesse vicino al sostegno "P15". Tale tratto ricostruito verrà così ad ospitare entrambi i predetti due elettrodotti T.231 e T.216.

Ad interventi ultimati saranno demoliti circa 15 km di elettrodotti aerei a 220 kV a fronte della realizzazione di circa 5,5 km di nuovi elettrodotti aerei.

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5000.000 (cinque milioni di euro) nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 4263 del 18 febbraio 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti

ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

CONSIDERATO che l'opera in autorizzazione, per le sue caratteristiche progettuali, è stata sottoposta alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che si è conclusa con l'emanazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Provvedimento Direttoriale DVA-DEC-2017-0000347 del 15 novembre 2107, che ne ha determinato l'esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni;

PRESO ATTO che all'articolo 1, comma 1 della suddetta Determinazione è stato prescritto che *"Il Proponente dovrà ottemperare a tutte le condizioni e le raccomandazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 276 del 19/05/2016 con la quale la Regione Piemonte, a seguito della Conferenza dei Servizi del 21/04/2016, ha espresso l'osservazione unitaria regionale contenente parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA per il progetto"*;

PRESO ATTO che tra le suddette condizioni ambientali ve ne erano quattro, la cui ottemperanza doveva essere verificata, da parte della Regione Piemonte, prima dell'autorizzazione dell'opera;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 14333 del 21.06.2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che, con nota prot. n. 56925 del 18 giugno 2018, la Regione Piemonte, acquisita la documentazione tecnica da parte della Società Terna Rete Italia S.p.A. e ricevuto un riscontro favorevole dall'ARPA Piemonte, si è espressa, con parere positivo, in merito alla verifica delle citate prescrizioni;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i comuni interessati e a pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni di Collegno, Pianezza e Rivoli dal 17 marzo al 16 aprile 2016 e all'Albo Pretorio di San Gillio dal 21 marzo al 20 aprile 2016;

PRESO ATTO che, inoltre, l'avviso è stato pubblicato sui quotidiani "La Stampa" e "La Repubblica" del 17 marzo 2016;

PRESO ATTO che, inoltre, l'avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione Piemonte, a partire dal 17 marzo 2016;

CONSIDERATO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 0016416 del 25 giugno 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'emanazione del citato Provvedimento Direttoriale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA e all'esito delle successive verifiche di ottemperanza all'articolo 1, comma 1 dello stesso, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23 ottobre 2018, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 88487 del 26 ottobre 2018 a tutti i soggetti interessati;

VISTE le note prot. n. 5665 del 23 ottobre 2018 e prot. n. 26633 dell'8 novembre 2018, con le quali rispettivamente la società ATIVA - Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta S.p.A., richiamando la nota prot. n. 22123 del 10 ottobre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, e l'AIPO - Agenzia Interregionale Fiume Po, hanno chiesto spostamenti di tracciato non significativi al fine di eliminare le interferenze con le fasce di rispetto della tangenziale di Torino e della Dora Riparia;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180042122 del 21 dicembre 2018, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., avendo accolto le suddette richieste, ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti gli elaborati contenenti le modifiche progettuali richieste;

VISTA la nota prot. n. 760 del 14 gennaio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato a tutti Soggetti interessati dall'iter le modifiche apportate ai tracciati, nonché il link mediante il quale consultare gli elaborati progettuali modificati;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A., su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con raccomandate A/R del 21 gennaio 2019, ad avvisare i nuovi proprietari interessati dalle varianti e a pubblicare l'Avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di Collegno, dal 25 gennaio al 24 febbraio 2019 e di Pianezza e Rivoli dal 24 gennaio al 23 febbraio 2019;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a pubblicare l'Avviso sui quotidiani "La Stampa" e "la Repubblica" del 24 gennaio 2019 e sul sito regionale;

CONSIDERATO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che parte delle aree interessate dall'intervento ricade in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 26797 del 17 ottobre 2018, con la quale il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte ha espresso una valutazione positiva in merito alla proposta progettuale, con prescrizioni;

VISTE le note prot. n. 6083 del 21 aprile 2016 e prot. n. 17563 del 23 ottobre 2018, con le quali la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n. 4687 del 16 maggio 2016, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ha trasmesso la nota prot. n. 13535 del 10 maggio 2016 della Regione Piemonte con l'esito del predetto accertamento;

VISTA la nota prot. n. 19158 del 28 novembre 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso la nota prot. n. 30022 del 22 novembre 2018 della Regione Piemonte con l'esito del predetto accertamento in merito alle modifiche apportate al progetto;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Deliberazione n. 25-8412 del 15 febbraio 2019, con la quale la Giunta della Regione Piemonte ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto consentiranno di aumentare l'efficienza e la sicurezza del servizio di trasmissione a 220 kV della Città metropolitana di Torino migliorando l'impatto ambientale nell'area;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20190066309 del 25 settembre 2019, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento in cavo a 220 kV "Pianezza - Grugliasco" e di nuovi tratti aerei delle linee a 220 kV in ingresso alla stazione elettrica di "Pianezza": "Rosone - Pianezza" e "Piossasco - Pianezza", nei comuni di Pianezza, Collegno, Rivoli e San Gillio, in provincia di Torino, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DV22213A1BAX10012 fogli 1, 2 e 3 (Rev. 01 del 20.12.2018), DE22231A1BAX00004 fogli 1 e 2 (Rev. 00 del 30.01.2015) e n. DE22216A1BAX00004 fogli 1 e 2 (Rev. 00 del 30.01.2015), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle prescrizioni contenute nei Provvedimenti Direttoriali DVA-DEC-20170000291 del 17 ottobre 2017 e DVA-DEC-2017-0000347 del 15 novembre 2017, nonché al resoconto verbale della suddetta Conferenza di Servizi.
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(*Ing. Gilberto Dialuce*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(*Dott. Mariano Grillo*)